

PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

Documento sulle Anticipazioni

(data approvazione: 13/12/2023)

SOMMARIO

NORME GENERALI.....	3
ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE	4
ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI.....	5
ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.....	6
ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE.....	8
REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI	8

Norme generali

Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo Pensione Prometheia, così come previsto dallo Statuto e dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalla normativa regolamentare in materia.

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 05 Dicembre 2005, n. 252, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

b) **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

c) **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per la determinazione dell'anzianità di iscrizione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni occorre fare riferimento al momento dell'iscrizione anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione.

L'anticipazione viene erogata al netto delle trattenute fiscali previste per ciascuna causale (per approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata alla fiscalità disponibile sul sito www.fondoprometheia.it).

Secondo le disposizioni normative, il Fondo provvede alla liquidazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della pratica, completa della documentazione richiesta a supporto. Si precisa che in occasione della rivalutazione annuale delle posizioni e della determinazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti (art. 17 D.Lgs n. 252/2005 e s.m.i.), l'erogazione delle prestazioni è sospesa nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 febbraio. Sarà comunque possibile inoltrare le pratiche per l'attivazione.

Per l'attivazione della pratica è necessario inviare il modulo di richiesta e tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento al nostro indirizzo:

Prometheia - Fondo Pensione Complementare - Via di San Basilio, 41 00187 Roma o all'indirizzo email prometheia@prometheia.it.

Anticipazione per Spese sanitarie

L'anticipazione è concessa all'aderente per spese sanitarie conseguenti gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli minorenni o inabili a carico, per terapie e interventi straordinari certificati dalla struttura pubblica competente (ASL) o dal medico di base.

Le spese possono riguardare anche i figli di età superiore a 18 anni, che frequentino corsi di studio pre-universitari (al massimo, fino a 21 anni) ovvero in regolare corso di studio universitario (fino ad un massimo di 26 anni), quando non percepiscano redditi superiori al valore fissato dalla normativa per la corresponsione degli assegni familiari.

Documenti da presentare

1. certificazione a cura della struttura pubblica o del medico di base attestante la straordinarietà della terapia o dell'intervento, concernenti gravissimi situazioni relative all'iscritto, coniuge o figli;
2. fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
3. nel caso si faccia richiesta di anticipo per il coniuge e i figli è necessario presentare la documentazione comprovante il legame di parentela e, se del caso certificato di inabilità del figlio maggiorenne a carico; per i figli di età superiore ai 18 anni, oltre al documento precedente, certificato di studio nonché dichiarazione di responsabilità circa i redditi percepiti;
4. copia di un documento d'identità valido.
5. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:
 - attestazione di estinzione del debito della società finanziaria
 - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante. In caso di rilascio da parte della società finanziaria del conteggio del debito residuo, il Fondo procederà al disinvestimento dell'intero importo dovuto a titolo di anticipazione ed all'erogazione dei 4/5 all'iscritto richiedente e del quinto restante alla società finanziaria.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% della posizione maturata al netto della tassazione calcolata per Legge.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di dimissione dalla struttura ospedaliera o dal termine delle terapie.

Anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Per "prima casa di abitazione" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale al proprietario vengono riconosciute agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Per acquisto si intende:

- costruzione in proprio;
- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa.

Con riferimento all'acquisto da terzi, possono avanzare richiesta anche i soggetti già proprietari di una "prima casa di abitazione" purché provvedano, entro dodici mesi dalla stipula del contratto definitivo d'acquisto, all'alienazione della precedente abitazione.

Inoltre, è possibile richiedere l'anticipazione anche per:

- acquisizioni delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, purché contestuale all'acquisto dell'abitazione principale. E' necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;
- per acquisizioni della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l'immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Documenti da presentare

1. certificato di residenza, nel caso in cui il richiedente risieda già nel comune ove è ubicato l'immobile o autocertificazione in cui si dichiara l'intenzione di voler trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile;
2. autocertificazione di non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altre abitazioni nel territorio ove l'immobile è ubicato;
3. atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, del contratto di compravendita nel caso di acquisto da terzi, dell'atto di assegnazione dell'alloggio in caso di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio);
4. in alternativa all'atto notarile di acquisto, atto preliminare di compravendita per atto pubblico, scrittura privata ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con l'obbligo di restituzione dell'importo ove entro nove mesi dall'erogazione, l'interessato non produca copia autentica dell'atto notarile d'acquisto;

5. se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione attestante il relativo periodo di partecipazione;
6. copia di un documento d'identità.

Inoltre, nell'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con la concessione edilizia e le fatture quietanzate relative alle spese di costruzione, che dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% della posizione maturata al netto della tassazione calcolata per Legge.

Deve essere richiesta entro 12 mesi:

- dalla data di acquisto dell'immobile riportata sull'atto notarile;
- dall'assegnazione, limitatamente agli acquisti in cooperativa;
- dalla data riportata sul contratto preliminare di vendita.

Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla prima casa di abitazione in conformità alle previsioni dell'art. 3, co. 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Per "prima casa di abitazione" si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione:

- a) *manutenzione ordinaria:*
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) *manutenzione straordinaria:*
opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche nelle destinazioni d'uso;
- c) *restauro e risanamento conservativo:*
interventi rivolti a conservare l'unità immobiliare e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'unità immobiliare, ne consentano destinazioni d'uso compatibili con essi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'unità immobiliare, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'unità immobiliare;
- d) *ristrutturazione edilizia:*
opere rivolte a trasformare l'unità immobiliare mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente.

Tali interventi comprendono anche il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio inserito;

Documenti da presentare

1. autocertificazione di non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altre abitazioni nel territorio ove l'immobile è ubicato;
2. atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
3. in caso di richiesta di anticipazione per interventi su parti comuni dell'edificio si richiede copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
4. copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori o autocertificazione attestante la data di inizio lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la denuncia di inizio attività;
5. capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione ordinaria), ovvero del responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione straordinaria);
6. dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
7. fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti/da sostenere e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale; in alternativa il preventivo da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi e la firma per l'accettazione dell'iscritto;

8. ricevute dei bonifici bancari attestanti il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
9. copia del documento di collaudo dell'impianto ove previsto o autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori;
10. se del caso, dichiarazione di altro fondo pensione attestante il relativo periodo di partecipazione;
11. copia della carta d'identità e del codice fiscale;
12. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio" notificati al Fondo:
 - attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,

oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,

- l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% della posizione maturata al netto della tassazione calcolata per Legge.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

Anticipazione per ulteriori esigenze

L'anticipazione può essere concessa liberamente senza l'attestazione della motivazione nei limiti del 30% e decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge.

Documenti da presentare

È sufficiente presentare:

1. il modulo di richiesta con la fotocopia di un documento d'identità, se del caso dichiarazione di altro fondo pensione attestante il relativo periodo di partecipazione;
2. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio" notificati al Fondo:
 - attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,

oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,

- l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

Percentuale erogabile

Nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze, l'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione accumulata. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata, decorsi almeno 12 mesi dall'ultima anticipazione.

Reintegro delle anticipazioni

L'iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni richieste con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti tale limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.